




***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023***

(ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 17/2021)

L'organo di revisione


Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)



Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)



Dott. Boraschi Pietro (Componente)



Il Collegio dei Revisori dichiarando di aver ricevuto a mezzo pec in data 5 luglio 2021:

A) il Disegno di Legge n. 147 avente ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e disposizioni finanziarie” presentato dalla Giunta Regionale in data 9 giugno 2021 comprensivo dei seguenti allegati:

- Testo del disegno di legge regionale 9 giugno 2021 n. 147 *Assestamento* avente il seguente tenore:

Disegno di Legge regionale 09 giugno 2021, n. 147

“Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”

Art. 1.

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2020 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge regionale n. 142 del 10 maggio 2021 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rappresentate per Titolo e Tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.

Art. 2.

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 210.549.553,59 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del ddl 142/2021.

Art. 3.

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2020)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è rilevato, in conformità con l'articolo 7, comma 1 del ddl 142/2021, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.536.011.077,69.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del ddl 142/2021 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 5.903.368.303,91 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.

Art. 4.

(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B):
a) euro 25.184.375,00 in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, euro 33.986.049,71 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, ed euro 44.771.683,38 per vincoli derivanti da trasferimenti, di cui euro 12.570.486,24 iscritti ai fini di ottemperare alla disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

2. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-23 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

3. Al prelievo di somme inserite nell'allegato B in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020, di cui al comma 1, lettera a), iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

COLLEGIO DEI REVISORI

**Art. 5.
(Stato di previsione delle entrate e delle spese)**

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 103.942.108,09, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.525.853.910,48, quanto alla previsione di cassa.
2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.
3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.

Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A
(variazione residui attivi e passivi-assestamento 2021)

Allegato B
(applicazione avanzo accantonato e vincolato)

Allegato C (BILR236_entrate_riepilogo_titoli_tipologie)

Allegato D (BILR238_spese_riepilogo_missione_programma)

- Allegato A) assestamento di bilancio 2021-2023: Variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2021 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 e Variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2020 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020;

- Allegato B) art. 4 comma 1 lettera a): elenco analitico delle risorse accantonate nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020 e del loro utilizzo in attuazione dell'art. 1 commi 897 e seg. della legge 30 dicembre 2018 n. 146;

- Allegato C) tabella n. 1 - variazioni di assestamento alle entrate del bilancio gestionale;

- Allegato D) tabella n. 2 - variazioni di assestamento alle spese del bilancio gestionale spese per missioni, programmi e titoli;

B) allegato 2 - EMENDAMENTO in seguito acquisito come rubricato dal Consiglio al numero **EMENDAMENTO 2** avente il seguente tenore:

Testo emendamento

Prima dell'articolo 1 del disegno di legge regionale 147 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) è inserito il seguente:

Articolo 01 (Riferimento normativo)

COLLEGIO DEI REVISORI

La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 3bis, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

C) allegato 2 - EMENDAMENTO in seguito acquisito come rubricato dal Consiglio al numero EMENDAMENTO 3 avente il seguente tenore:

Testo emendamento

L'articolo 4 del disegno di legge regionale 147 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) è integralmente sostituito come segue:

Art. 4.**(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020)**

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B):

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020 euro 41.117.639,26;
b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, euro 10.498.178,67 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 39.929.866,05 per vincoli derivanti da trasferimenti, per vincoli attribuiti dall'Ente euro 12.396.424,11.

2. Ai fini di ottemperare alla disposizione normativa di cui all' articolo1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) sono iscritti in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 ulteriori euro 12.570.486,24

3. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-23 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64 , sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

4. Al prelievo di somme inserite nell'allegato B in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020 di cui al comma 1, lettera a) iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

D) allegato 2 - EMENDAMENTO in seguito acquisito come rubricato dal Consiglio al numero EMENDAMENTO 4 avente il seguente tenore:

Testo emendamento

L'allegato B all'articolo 4 del disegno di legge regionale 147 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) è sostituito con l'allegato B al presente emendamento.

correlato dal seguente allegato:

- Allegato B) art. 4: elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione e elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

E) allegato 2 - EMENDAMENTO in seguito acquisito come rubricato dal Consiglio al numero EMENDAMENTO 5 avente il seguente tenore:

Testo emendamento

COLLEGIO DEI REVISORI

Gli allegati C e D all'articolo 5 del disegno di legge regionale 147 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) sono sostituito rispettivamente con gli allegati C e D al presente emendamento.

correlato dal seguente allegato:

- Allegato C) tabella n. 1 - variazioni di assestamento alle entrate del bilancio gestionale;
- Allegato D) tabella n. 2 - variazioni di assestamento alle spese del bilancio gestionale spese per missioni, programmi e titoli;

F) allegato 2 - EMENDAMENTO in seguito acquisito come rubricato dal Consiglio al numero **EMENDAMENTO 6** avente il seguente tenore:

Testo emendamento

Il comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge regionale 147 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) è sostituito come segue:

Art. 5.**(Stato di previsione delle entrate e delle spese)**

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 116.512.594,33, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.173.413.837,93, quanto alla previsione di cassa.

G) allegato 2 - EMENDAMENTO in seguito acquisito come rubricato dal Consiglio al numero **EMENDAMENTO 7** avente il seguente tenore:

Testo emendamento

Dopo l'art 6 del disegno di legge regionale 147 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) è inserito il seguente articolo:

Art. 5 ter**Art. 6 bis.****(Allegati all'assestamento di bilancio)**

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
- c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate e alle spese per titoli, e delle entrate per titoli e delle spese per titoli del bilancio assestato (allegato G);
- d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell' articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 (allegato H);
- e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
- f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
- g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
- h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2021-2023 (allegato N);
- i) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato O);
- j) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P);
- k) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q); l) relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).

Il collegio rileva che l'ente ha chiesto di redigere il parere non solo sul DDL 147 ma su questo correlato degli emendamenti rubricati da 2 a 7 – tenuto conto che siamo stati informati che l'emendamento 1 è stato ritirato. Il collegio pertanto, pur richiamando la propria posizione giuridica in merito alle modalità operative che si ritiene debbano essere coerenti (a tal proposito si richiamano i principi riportati nel proprio verbale n. 3/2021) rilascia – sempre in logica di piena collaborazione e disponibilità - il presente parere sul testo del DDL 147 con l'assunto che vengano approvati gli emendamenti, così come presentati, dal n. 2 al n. 7 e che pertanto il testo definitivo della legge sia il seguente collezionato dal collegio in base ai documenti pervenuti:

Disegno di Legge regionale n. 147 emendato

“Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”

(Riferimento normativo)

La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 3bis, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 1.

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2020 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge regionale n. 142 del 10 maggio 2021 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rappresentate per Titolo e Tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.

Art. 2.

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 210.549.553,59 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del ddl 142/2021.

Art. 3.

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2020)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è rilevato, in conformità con l'articolo 7, comma 1 del ddl 142/2021, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.536.011.077,69.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del ddl 142/2021 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 5.903.368.303,91 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.

Art. 4.

(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B):

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020 euro 41.117.639,26;
b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, euro 10.498.178,67 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 39.929.866,05 per vincoli derivanti da trasferimenti, per vincoli attribuiti dall'Ente euro 12.396.424,11.

COLLEGIO DEI REVISORI

2. Ai fini di ottemperare alla disposizione normativa di cui all' articolo1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) sono iscritti in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 ulteriori euro 12.570.486,24

3. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-23 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

4. Al prelievo di somme inserite nell'allegato B in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020 di cui al comma 1, lettera a) iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 5.**(Stato di previsione delle entrate e delle spese)**

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 116.512.594,33, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.173.413.837,93, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.

Art. 6.**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A
(variazione residui attivi e passivi-assesamento 2021)

Allegato B
(applicazione avanzo accantonato e vincolato)

Allegato C (BILR236_entrate_riepilogo_titoli_tipologie)

Allegato D (BILR238_spese_riepilogo_missione_programma)

Art. 6 bis.**(Allegati all'assestamento di bilancio)**

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
- c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate e alle spese per titoli, e delle entrate per titoli e delle spese per titoli del bilancio assestato (allegato G);
- d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell' articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 (allegato H);
- e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
- f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
- g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
- h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2021-2023 (allegato N);
- i) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato O);
- j) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P);
- k) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q); l) relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).

Preliminarmente si rileva che, come più volte sollevato, l'ente come consuetudine redige un DDL inizialmente senza gli allegati obbligatori per poi procedere alla stesura tramite la presentazione di emendamenti (vedasi emendamento n. 7 in particolare).

Tale metodo di lavoro, costringendo il collegio a lavorare su documenti da collazionare, evidenzia – come già sottolineato - le criticità organizzative, di gestione della documentazione, che in un ente di tali dimensioni può comportare la "perdita" di informazioni ed il rischio di non governare appieno gli innumerevoli processi che concorrono a formare i documenti contabili.

Al fine di ovviare a tale disagio, il collegio ha chiesto una call con i responsabili di riferimento dell'assestamento; tale riunione si è tenuta nella giornata del 16 luglio 2021 come meglio evidenziato nel verbale del collegio (rif. verb. 17/2021).

L'incontro è stato collaborativo e gli uffici hanno inviato, anche contestualmente, alcuni documenti richiesti dal collegio nel corso della riunione.

Nonostante la collaborazione manifestata, tuttavia, nel merito il collegio è costretto a rilevare che l'assestamento denominato dall'ente "tecnico" di fatto ha connotati prettamente aritmetici, non avendo l'ente provveduto - ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo negli importi massimi concessi dalla legge per un ente in disavanzo - ad effettuare le verifiche sulle entrate e sui trend di accertamento rinviando le verifiche in tal senso alla manovra di variazione di settembre/novembre.

L'impostazione descritta ci è stata confermata dal Settore Bilancio, e trova riscontro nella circostanza che, nonostante vi siano circa 7,5 MIL di maggiorie entrate già accertate dagli uffici queste non trova corrispondenza alle variazioni conseguenti nei rispettivi capitoli, a conferma del fatto che (come peraltro indicato all'art. 1 il ddl) quest'ultimo è incentrato sul mero recepimento degli esiti del DDL Rendiconto 2020 in iter di parifica e di conseguente successiva approvazione.

Il collegio è stato informato che, per ragioni politico-amministrative, l'ente ha inteso dare al provvedimento valenza di "assestamento tecnico" e per l'effetto gli eventuali interventi di variazione alle entrate e spese sono stati rinviati a successiva legge di variazione di bilancio, sulla base di una analisi approfondita sugli andamenti dell'esercizio 2021 che l'ente ha inteso rinviare al prossimo autunno.

La manovra comporta infatti nella parte entrate unicamente l'applicazione dell'avanzo e nella parte spesa alcune minori e maggiori spese per un totale pari all'applicazione dell'avanzo.

Il Collegio dei Revisori,

Visto:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;
- la manovra di assestamento, è prevista dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 che riporta *"1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.*
2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:
a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.
3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";
- l'assestamento a norma dell'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 - in vigore dal 1 gennaio 2021
- può essere approvato seppur non sia stato ancora parificato e approvato in quanto come sopra riportato lo stesso recita: *3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";*

- la Legge Regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e s.m.m.i.i. ed in particolare l’art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- prendendo positivamente atto che la Regione ha abrogato il “regolamento regionale di contabilità” adottato con D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R non ancora conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011 precedente alla legge istitutiva del collegio dei revisori, che nulla recita in merito alle funzioni del collegio stesso adottandone uno conforme ai principi armonizzati con DGR 43-3529 del 9 luglio 2021;
- con la medesima DGR 43-3529 del 9 luglio 2021 la Giunta ha approvato il “Regolamento regionale di contabilità della giunta regionale” che a norma dell’art. 1 della L.Cost. 1/1999 e dell’art. 51 dello Statuto siamo stati informati che è in corso di emanazione dal Presidente della Giunta;
- che tale regolamento è stato inviato, per buon comportamento, agli uffici con prot. n. 95389/A11000 del 12/7/2021;
- il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con L.R. n. 8 del 15 aprile 2021;
- il verb. 4/2021 – allegato 1 del 20 marzo 2021 con il quale il collegio ha rilasciato il parere al bilancio di previsione 2021-2023;
- che tale atto risulta pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;
- tenuto conto che, ad oggi, il collegio ha ricevuto la delibera dell’Ufficio di Presidenza per la “Approvazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023” del Consiglio della regione Piemonte solo in data 19 luglio 2021 approvata in data 15 luglio 2021;
- che non è stato possibile verificare il documento nel suo complesso ma si è potuto riscontrare che non vi sono variazioni sui trasferimenti tra Giunta e Consiglio;
- che dal verb. 4/2021 - allegato 1 al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione sono state previste entrate dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio di puro trasferimento come di seguito dettagliate:

anno	Trasferimenti dalla Regione
2021	48.800.000,00
2022	47.500.000,00
2023	47.500.000,00

- che dalle verifiche effettuate in merito alla corrispondenza delle somme nei rispettivi bilanci della Regione Piemonte e del Consiglio regionale tali voci corrispondono;

- che non risultano, pertanto, necessari emendamenti e/o variazioni per la concordanza tra entrate e spese dei due soggetti, essendo tali somme rimaste invariate in assestamento;
- in data 16 aprile 2021 è stata adottata dalla Giunta regionale la Deliberazione n. 30-3111 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i." rispetto alla quale il collegio ha rilasciato proprio parere (rif. verb. 7/2021 del 14 maggio 2021) con le osservazioni ivi contenute ed alle quali si rinvia;
- che è in itinere di approvazione di legge il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 da cui risulta un disavanzo di amministrazione, determinato al 31 dicembre 2020, pari a € - 1.536.011.077,69 ed un disavanzo post accantonamenti e vincoli, quindi un disavanzo finale, di € - 5.903.908.303,91;
- che al rendiconto 2020 il sottoscritto collegio dei revisori ha rilasciato parere (rif. verb. 12/2021) in data 27 maggio 2020 con una serie di importanti osservazioni che qui si intendono richiamate;
- che la Corte dei conti – Sezione di Controllo per il Piemonte - in relazione all'esercizio finanziario 2020 ha fissato la data della udienza di deliberazione di parificazione del rendiconto generale 2020 per il prossimo 28 luglio 2021;
- finalità dell'assestamento è principalmente la verifica delle previsioni di bilancio tramite la verifica anche dei residui attivi e passivi, FPV e del FCDE accertati in sede di rendiconto 2020, verificando gli equilibri di bilancio;
- l'ente inserisce nella variazione dell'assestamento anche i necessari adeguamenti conseguenti all'approvazione del Rendiconto 2020 in merito alla parte dei residui, ed in particolare con l'assestamento l'ente provvede ad adeguare lo stanziamento dei presunti residui attivi e passivi degli stanziamenti di cassa in entrata e in uscita iscritti con il bilancio di previsione 2021-2023, in applicazione delle risultanze di cui al riaccertamento ordinario dei residui e al rendiconto 2020 (vedasi anche parere dei sottoscritti revisori al rendiconto parte residui), riportando ad euro 5.748.812.796,49 i residui attivi e ad euro 6.862.874.596,91 i residui passivi;
- che tale dato corrisponde al conto del bilancio "riepilogo generale delle entrate" e "riepilogo generale delle spese" da rendiconto 2020 in corso di approvazione;
- in merito alla variazione sui residui in sede di assestamento – pur con le eccezioni di cui all'art. 50 comma 3 - il collegio ricorda che l'operazione finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto deve avvenire in generale con variazione tecnica contestuale all'approvazione del rendiconto; ricorda, inoltre, che il ritardo nella variazione comporta una gestione non puntuale dei residui che potrebbe avere ripercussioni anche nella impossibilità di accertare – nel periodo intercorrente tra il rendiconto e l'assestamento – i residui attivi aumentati in fase di ROR;

- in merito al ROR è rimasto inevaso anche il proprio suggerimento di effettuare la circolarizzazione con tutti gli enti;
- con l'assestamento l'ente provvede, altresì, a determinare definitivamente il fondo iniziale di cassa all'1 gennaio 2021, - verificato con le scritture contabili del tesoriere in euro 210.549.553,59 (contro gli euro 161.427.898,70 del 1 gennaio 2020) come si evince dal prospetto al rendiconto di seguito riportato (rif. proprio verb. al rendiconto n. 12/2021) che risulta già inserito per pari importo durante l'iter di legge al preventivo (vedasi verbale collegio rif. verb. 4/2021) e pertanto non necessita di variazioni in questa sede:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2020			161.427.898,70
Riscossioni	1.549.016.194,39	12.561.943.276,86	14.110.959.471,25
Pagamenti	2.182.807.250,67	11.879.030.565,69	14.061.837.816,36
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			210.549.553,59

- rispetto a quanto sopra il collegio rammenta che anche a preventivo il collegio evidenziava una non corretta previsione dei movimenti di cassa, successivamente sanata; in sede di assestamento si è confermata la non corretta previsione di cassa nelle variazioni in assestamento come si evince peraltro dall'allegato 9, che evidenzia una cassa finale presunta pari a zero;
- in merito alla gestione della cassa nei documenti amministrativi si ribadiscono le osservazioni più volte evidenziate;
- che in nota integrativa l'ente parla dell'atto di assestamento come atto che "viene assunto con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del Disegno di legge regionale n. 142 presentato il 10 maggio 2021";
- che l'ente dichiara di conformare il bilancio 2021-2023 alle osservazioni da parte della Corte dei conti Piemonte in sede di parificazione come peraltro previsto dall'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 penultimo capoverso in vigore dal 1 gennaio 2021 "3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, **fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione.**

osservando che:

- questo collegio ha già in precedenza segnalato, ed in questa sede lo ribadisce, che a proprio giudizio, persiste una non corretta interpretazione della norma in quanto, nonostante a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – così come le variazioni di bilancio - debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori, l'ente non ha richiesto, per tali ultimi atti il parere. Ricorda infatti che tale previsione normativa regionale risulta, altresì, coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs 118/2011 che recita *"Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori"*;
- già nell'anno 2020 il collegio aveva sottolineato che l'assestamento non può "sanare" la mancata richiesta di pareri sulla variazioni, ed anche in questa sede il collegio sottolinea, con il parere de quo, di non poter avallare un iter – a parere del collegio scrivente - non conforme neppure alla legge regionale, non avendo ricevuto la documentazione inerente le precedenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2021-2023;
- che dalle informazioni ricevute dagli uffici le variazioni apportate senza il parere del sottoscritto collegio dal 1 gennaio 2021 ad oggi sarebbero le seguenti:

Legge Regionale n. 9 del 19/05/2021	"Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"
Legge Regionale n. 10 del 19/05/2021	"Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio"
Legge Regionale n. 11 del 19/05/2021	"Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità"
Legge Regionale n. 12 del 28/05/2021	"Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive".
Legge Regionale n. 13 del 28/05/2021	"Disposizioni in materia di cooperative di comunità".

- che la L.R. n. 9 e n. 11 sono state acquisite dal collegio grazie all'Ufficio bilancio e non prevedono maggiori entrate mentre non è stato possibile verificare gli allegati inerenti le variazioni contabili conseguenti delle altre L.R. sopra riportate;
- che con l'assestamento di bilancio, a norma dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 118/2011 il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

- che il DDL n. 147 di assestamento non dà atto del permanere degli equilibri generali a seguito delle variazioni proposte come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 ed all'uopo si ricorda che tale inciso si ritiene debba essere inserito nel testo definitivo - sebbene un inciso sia presente solo in nota integrativa - come inserito nelle raccomandazioni finali alle quali si rinvia;
- avendo richiesto, nell'incontro del 16 luglio 2021 documentazione aggiuntiva i cui elementi sono stati ricevuti in data 19 e 23 luglio 2021;

di seguito si evidenziano le variazioni proposte per singola annualità 2021-2023 (art. 3 e 4 DDL. 147/2021) tenuto conto che le variazioni proposte riguardano unicamente l'annualità 2021:

a) annualità 2021

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 0,00	€ 0,00
Applicazione avanzo	€ 116.512.594,33	
TOTALE maggiori ENTRATE	€ 116.512.594,33	€
SPESE	€ 118.975.081,75	€ 2.462.487,42
TOTALE maggiori SPESE	€ 116.512.594,33	€
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

VERIFICATO e PRESO ATTO

- delle somme in entrata e in uscita dalla Regione Piemonte al Consiglio per le loro attività, come previsto dall'art. 22 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio" in attuazione all'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
- che l'assestamento e la variazione conseguente non prevedono movimentazioni del **fondo di riserva**;
- l'assestamento non prevede movimentazioni sull'accantonamento all'**FCDE 2021 competenza**;
- relativamente alla situazione degli **accantonamenti a Fondo rischi per contenzioso**, già nella relazione al rendiconto 2020 il collegio "*non avendo potuto tenere conto del rischio inerente tutte le cause*", chiedeva di non addivenire ad alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia, valutando un maggior accantonamento in sede di legge di assestamento;
- relativamente al Fondo rischi per contenzioso non sono pervenuti al collegio, dall'Avvocatura interna, ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato in sede di rendiconto 2020;
- in nota integrativa l'ente evidenzia che "*in sede di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, la ricognizione presso i Settori regionali per verificare la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio, e l'aggiornamento della ricognizione del contenzioso derivante dalle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, in collaborazione con l'Avvocatura regionale, non ha evidenziato situazioni di nuova formazione rispetto a quanto già rappresentato nella Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023*";

- alla luce di quanto sopra il collegio non può che ribadire la posizione evidenziata a rendiconto in attesa della parifica dello stesso e delle eventuali modifiche che potranno essere richieste dalla Corte dei conti rimettendosi alla parificazione;
- raccomanda comunque un costante monitoraggio e ricognizione affinché si possano preservare gli equilibri di bilancio e la stabilità finanziaria in caso di un improvviso evento di soccombenza;
- non essendo allegata alcuna relazione in merito all'andamento della **gestione dei residui**, ha provveduto a verificare l'andamento dei residui chiedendo di acquisire agli atti del collegio schema di riscossione per anno di provenienza dei residui attivi avuta nel 2021;
- lo schema delle riscossioni per anzianità dei residui attivi è pervenuto a mezzo mail da parte della dirigente dell'ufficio ragioneria in data 19 luglio 2021;
- dalla tabella riportata nella relazione al consuntivo 2020 la situazione dell'anzianità dei residui – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2020 era la seguente:

RESIDUI ATTIVI

Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale complessivo
1	70039,75		13.096,00		2.410.380,19	19.527.636,91	461.169.073,96	576.802.426,05	1.059.992.652,86
2	6145158,53		10.373.766,75	509.152,20	1.109.269,38	7.340.294,76	6.997.293,08	145.828.189,67	178.303.124,37
3	1088970,34	503,50	11.057.411,72	6.634.787,41	5.211.847,17	63.255.169,33	74.468.303,06	43.223.991,13	204.940.983,66
4	104656,77			7.029.709,18	7.955.953,91	5.765.383,04	62.700.869,22	107.910.994,75	191.467.566,87
5			679.595,48	0,00		9.028,50	30.000,00	22.297.555,72	23.016.179,70
6					1.097.526,00				1.097.526,00
Totale	7.408.825,39	503,50	22.123.869,95	14.173.648,79	17.784.976,65	95.897.512,54	605.365.539,32	896.063.157,32	1.658.818.033,46

RESIDUI PASSIVI

Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale complessivo
1	996.448,75	33.147,74	15.160,74	3.443.851,16	3.844.371,93	3.628.733,69	74.727.326,60	750.110.286,69	836.799.327,30
2	0,00	4.543.252,02	6.000.000,00	40.069.945,85	55.658.248,03	10.447.510,92	13.866.512,68	229.665.240,73	360.250.710,23
3								3.449.807,82	3.449.807,82
4								0,00	0,00
Totale	996.448,75	4.576.399,76	6.015.160,74	43.513.797,01	59.502.619,96	14.076.244,61	88.593.839,28	983.225.335,24	1.200.499.845,35

- dal rendiconto 2020 l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi (compreso il perimetro sanitario) risulta essere, rispettivamente, di euro 5.748.812.796,49 ed 6.862.874.596,91;
- che il raccordo ricostruito dall'ente come richiesto gli anni scorsi dal collegio a rendiconto 2020 (compreso il perimetro sanitario) è il seguente:

COLLEGIO DEI REVISORI
residui attivi DA RENDICONTO presunto

		di cui:		
		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2020	1.720.439.947,96	896.063.157,32	1.548.073,91	822.828.716,73
anni pregressi	4.028.372.848,53	762.754.876,14	19.845.146,72	3.245.772.825,67
totali	5.748.812.796,49	1.658.818.033,46	21.393.220,63	4.068.601.542,40

residui passivi

		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2020	2.223.785.307,40	983.225.335,24	600.510.630,38	640.049.341,78
anni pregressi	4.639.089.289,51	217.274.510,11	2.879.224.233,79	1.542.570.545,61
totali	6.862.874.596,91	1.200.499.845,35	3.479.734.864,17	2.182.619.887,39

- dai documenti pervenuti, in seguito a richiesta, si evidenzia che le riscossioni per annualità di provenienza risultano le seguenti alla data di stampa pervenuta al collegio:

anno	Residuo da mantenere al 31/12/2020	Riscossi dal 1 gennaio 2021	Residui al 18 luglio 2021
1997	3.592.880,05	0,00	3.592.880,05
2000	2.087.856,51	1.568.000,00	519.856,51
2001	2.214.729,21	0,00	2.214.729,21
2002	13.396.857,85	0,00	13.396.857,85
2003	1.001.120,09	0,00	1.001.120,09
2004	616.015,59	0,00	616.015,59
2005	179.821,63	0,00	179.821,63
2006	633.932,77	0,00	633.932,77
2007	173.906,92	0,00	173.906,92
2008	1.042,00	0,00	1.042,00
2009	1.509.276,84	0,00	1.509.276,84
2010	1.011.262,46	0,00	1.011.262,46
2011	49.114,04	0,00	49.114,04
2012	1.938.510,58	0,00	1.938.510,58
2013	26.143.516,00	0,00	26.143.516,00
2014	922.897,05	0,00	922.897,05
2015	545.134.667,50	1.105.186,46	544.029.481,04
2016	945.630.820,48	349.113,88	945.281.706,60
2017	836.868.330,27	2.319.436,31	834.548.893,96
2018	713.177.009,09	2.261.060,60	710.915.948,49
2019	932.089.281,60	323.560.369,79	608.528.911,81
2020	1.720.439.947,96	322.685.516,38	1.397.754.431,58
Totale	5.748.812.796,49	653.848.683,42	5.094.964.113,07

- rilevando ancora una mole consistente di residui attivi il collegio ribadisce all'ente la necessità di attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote, facendo molta attenzione da parte dei Responsabili alla verifica delle **prescrizioni di legge dei residui attivi**, evidenziando altresì che, dalla tabella di cui sopra, si evidenzia che ad eccezione di un importo incassato relativi ad accertamenti dell'anno 2000 per un totale di euro 1.568.000,00, sui residui dal 1997 al 2015 non vi sono altri movimenti mentre dal 2015 al 2020, dal 1 gennaio 2021 alla data della comunicazione, si sono avuti incassi per complessivi euro 652.289.683,42; il tutto complessivamente pari all'11,40% del totale dei residui attivi al 1 gennaio;
- che l'ente, inoltre, nonostante la richiesta del collegio, non ha provveduto alla circolarizzazione - almeno con gli enti – finalizzata ad una verifica congiunta della sussistenza del credito; tale verifica era stata richiesta entro il 30 giugno 2021, si chiede all'ente di effettuarla trattandosi di importante verifica, tenuto conto delle modalità di riaccertamento per gli enti locali;
- che il collegio ha chiesto di ricevere le attestazioni inerenti l'inesistenza di **debiti fuori bilancio**, da riconoscere o in corso di riconoscimento, nonché di ulteriori passività pregresse comunque denominate; è stato comunicato, durante l'incontro in remoto con gli uffici, che il nuovo regolamento di contabilità precisa i momenti obbligatori di tale verifica rilevando che, per quest'anno, essendo da poco terminate le operazioni di rendiconto, l'ente non ha effettuato nuove richieste;
- il Dirigente del Settore bilancio ci ha confermato che non sono pervenute richieste dagli uffici di nuovi riconoscimenti di debito;
- nonostante ciò il collegio ritiene necessario che tale verifica sia effettuata in precisi momenti dell'anno propedeutici al preventivo, assestamento e rendiconto evidenziando che, nonostante ogni anno il rendiconto risulti a ridosso delle operazioni di assestamento, queste ultime richiedono comunque tale aggiornamento;
- prendendo positivamente atto, come già specificato nel parere, che a rendiconto 2020 erano state ricevute tutte le attestazioni dei debiti fuori bilancio dai singoli responsabili ;
- il collegio riporta di seguito la situazione fotografata a rendiconto 2020, che non risulta dover essere aggiornata in quanto da informazioni degli uffici la stessa ad oggi è confermata; l'ente ha comunque rilevato che, anche al fine di monitorare costantemente l'andamento, sta provvedendo all'inoltro di una apposita circolare:

• Debiti fuori bilancio	euro	Modalità di Riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in PROCURA
Debito nei confronti di Gran Paradiso	754.000,00	Atto di Giunta n. 2 - 532 del 22 novembre 2019	Impegnato e pagato con mandato 42208 del 10 dicembre 2019 - quietanza 12.12.2020 – atto di liquidazione n. 14666/2019 PAGATO con mandato n. 42208/2019	No sollecitato anche in rendiconto 2019
Debito nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni spa per anticipazione risorse per aumento capitale sociale Villa Melano spa	423.597,50	L.R.22/2019 assestamento	Impegnati – atto di liquidazione n. 16703/2019 – PAGATO con mandato n. 6711/2020	si
Debito nei confronti di Finpiemonte per gestione TNE convenzione rep. 10748 del 2005.	24.000,00	L.R.22/2019 assestamento	Impegnato e pagato con mandato n. 45029 del 23 dicembre 2019 Quietanza del 25/12/2019 Atto liquidazione n. 16443/2019 PAGATO con mandato n. 45029/2019	si
Avvocature - Sentenze TAR varie	56.088,19	L.R.22/2019 Assestamenti*		si
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 3/2017 del 16.11.2016	2.750,80 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	-	si
****Sentenza Tribunale di Cuneo n. 22/2018 del 08.01.2018	11.308,54 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	-	si
****Sentenza Giudice di Pace di Vercelli n. 278/2018 del 16.10.2018	1.698,17 €	L.R.22/2019 Assestamento	-	si
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 598/2019 del 16.05.2019	1.904,34 €	L.R.22/2019 Assestamento	Impegnati di cui liquidati per euro 1.904,34. PAGATO con mandati dal n. 12914 al 12919.	si
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 2148/2019 del 07.05.2019	32.589,86 €	L.R.22/2019 Assestamento	-	si
****Sentenza Tribunale di Torino n. 1931/2019 del 16.04.2019	5.836,48 €	L.R.22/2019 Assestamento	--	si
TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 – Fondazione Ordine Mauriziano	11.593.577,00	L.R. 22/2019 assestamento	Impegnati 8265/2020 ma non liquidati	si
Dirigente settore Artigianato	157.364,23	L.R. 25/2020 rendiconto	Transazione – si rinvia alle considerazioni allora riportate	-
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	900.693,45	L.R. 25/2020 rendiconto	Transazione - si rinvia alle considerazioni allora riportate	-
*TAR per il Piemonte del 20 marzo 2019 n. 314/2019	1.691,73	L.R. 25/2020 rendiconto	Ricorso in attesa di giudizio	no
*TAR Acque pubbliche 1936/2019	27.164,28	L.R. 25/2020	Vinto il ricorso – ad oggi nessun	no

COLLEGIO DEI REVISORI

del 3 dicembre 2019		rendiconto	debito	
*Sentenza Corte conti 356/2019 del 16 dicembre 2019	50.311,25	L.R. 25/2020 rendiconto	Pagato con mandati 11358/2020 e 11359/2020	no
Coordinamento Avvocatura e gestione servizi generali operativi – tutela consumatori	24.634,10	L.R. 25/2020 rendiconto	Pagato con mandato 19731-2/2020 per euro 23.656,30 restano euro 977,80 relativi ad acquisti senza impegno	no
**Sentenza T.A.R. Piemonte n. 314/2019 del 20.03.2019	1.691,73	L.R. 30/2020 assestamento	Ricorso in appello in appello in attesa di giudizio	no
** Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 1936/2019 del 03.12.201	27.164,28	L.R. 30/2020 assestamento	Vinto il ricorso – ad oggi nessun debito	no
** Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 7/2020 del 07.01.2020	7.219,85	L.R. 30/2020 assestamento	Ricorso in appello in appello in attesa di giudizio	no
** Sentenza Tribunale di Torino del 28.10.2020	6.128,10	L.R. 30/2020 assestamento	Pagamento con mandato n. 31277/2020	no
** Sentenza Tribunale di Torino n. 2136/2020 del 02.07.2020	40.639,41	L.R. 30/2020 assestamento	Accordo transattivo in corso	no
** Sentenza T.A.R. Piemonte n. 209/2020 del 23.03.2020	7.295,60	L.R. 30/2020 assestamento	Vinto il ricorso – ad oggi nessun debito	no
Coordinamento e gestione servizi generali operativi – vari acquisti senza capienza impegno	20.640,00	L.R. 30/2020 assestamento	Pagato con mandati 11634/2021, 4025/2021, 5558-9/2021 e 5921-2/2021	no
***Sentenza del T.A.R. Piemonte n.559/2020 del 25.09.2020	1.459,12	DDL 147	in corso impegno di spesa 2021	no
**** Sentenza del T.A.R. Piemonte n.560/2020 del 25.09.2020	1.459,12	DDL 147	in corso impegno di spesa 2021	no
Promozione turistica Fiera MITT	2.994,38	DDL147	in corso impegno di spesa 2021	no

*Totali euro 79.167,26 - **Totali euro 90.138,97 - ***Totali euro 2.918,24 - ****Totali euro 56.088,19

- evidenziando la necessità di addivenire all'invio, a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i., dei debiti non ancora inviati con le modalità ora previste all'art. 36 comma 7 del nuovo Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, approvato con DGR 43-3529, non appena questo verrà emanato dal Presidente a norma dell'art. 51 dello statuto.

Applicazione avanzo

In sede di assestamento è prevista l'applicazione di una quota di "avanzo" pari a €. 116.512.594,33 del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2020 per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti nelle Missioni e nei Programmi, come riportato nell'art. 4 - come variato dall'emendamento 3 del DDL 174 di che trattasi -, in particolare per euro 53.320.508,40 applicati alla parte corrente ed euro 63.192.085,93 alla parte in c/capitale. Il collegio raccomanda la corretta applicazione dei principi contabili armonizzati, in particolare punti 9.2.15, 9.2.16 e 9.2.17 e seguenti. Si ricorda infatti che, in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto negativo relativo all'esercizio precedente (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015 che, per il Piemonte, fino al 2020 era pari ad euro 106.963.014,91. Si sottolinea che in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 (vedasi per la disamina paragrafo "avanzo"), per il 2021 l'importo massimo applicabile è pari ad euro 103.942.108,09.

Si rinvia alla nota integrativa per l'evidenziazione della somma massima possibile di utilizzo dell'avanzo prevista dalle normative attuali per il 2021 (comma 897, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018) che risulta essere pari ad euro 103.942.108,09 a cui si sommano eccezionalmente, come previsto dall'art. 1 comma 823 della L. 178/2020, le risorse non utilizzate confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione delle risorse del fondo di cui al comma 822 finalizzate a ristorare la perdita di gettito dovuta e connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 111 comma 1 del DL 34/2020). Nella sezione dedicata del parere del collegio al rendiconto si riportava infatti: "Ai fini di ottemperare al disposto normativo di cui al comma 823 della L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", l'ente ha evidenziato che la quota di minori entrate ammonta ad euro 127.292.092,71; pertanto le risorse non utilizzate sono confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione del Rendiconto 2020". Le risorse aggiuntive per la regione Piemonte sono pari ad euro 12.570.486,24; tali risorse sono state in sede di rendiconto evidenziate e si rilevano dall'allegato B, come definitivamente dovrà essere approvato essendo variato con emendamento n. 4. A tal proposito il collegio evidenzia che l'allegato dell'assestamento – allegato 8/1 della variazione del tesoriere – denominato "variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" nella prima colonna, nonostante evidenzi

correttamente per l'applicazione dell'avanzo la somma in variazione, riporta un saldo iniziale e finale errato. Si chiede pertanto di sostituirlo.

Copertura disavanzo

Il collegio in ottemperanza ai propri compiti ha verificato il mantenimento di tali valori nella parte spesa del DDL 147, come inizialmente inserito in legge di bilancio di previsione in merito alla modalità di copertura. Si evidenzia infatti che anche in nota integrativa vengono riportati i dati necessari; in particolare:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	322.251.493,09

Andamento riscossione e accertamento entrate

PREVISIONI RELATIVE ALLE ENTRATE - ASSESTATO

Il collegio si è concentrato sulla verifica dei trend di alcune entrate mediante verifiche a campione nonché sul controllo delle entrate con scostamenti importanti e significativi rispetto alla storicità dei dati e dell'accertato relativi anno 2020 – dato definitivo – nonché al consuntivo 2019. Per alcune entrate il collegio ha chiesto chiarimenti a mezzo mail. Da tale verifica rileva che vi sono molte tipologie di entrata che, nonostante supportate da trend storico in linea e/o da considerazioni e motivazioni degli uffici, in questo particolare momento emergenziale dovuto al COVID-19 ed alle conseguenze economiche e alle abitudini sociali resta di dubbia certezza circa la possibilità che l'andamento delle previsioni di entrate mantenga il medesimo trend (ad esempio quelle direttamente legate al turismo ed alla circolazione delle persone, ma anche alle somme per compartecipazione IRPEF, IRAP, bollo auto

ecc.). Relativamente ad altre entrate risultano con scostamenti importanti che non sono stati motivati ed altre entrate, per contro, risultano già accertate per importi maggiori rispetto a quanto ad oggi previsto nella L.R. di preventivo ma non risultano adeguate tramite l'assestamento e la conseguente variazione. Il tutto per le motivazioni oltre specificate dall'ente. Ciò fa emergere una parziale applicazione dei contenuti normativi dell'assestamento e della sua natura giuridica-contabile tenuto conto, non da ultimo, del valore autorizzatorio di spesa sulle previsioni in entrata di bilancio.

FPV

Il collegio rispetto all'FPV, prendendo atto delle movimentazioni e dei propri precedenti pareri riporta la movimentazione rilevata.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui, come risulta anche dal verbale n. 7/2021, l'FPV di parte spesa al 31.12.2020 che non evidenzia le partite della sanità è il seguente:

FPV parte corrente	222.181.165,39
FPV parte c/capitale	287.184.141,26

A rendiconto il dato dell'allegato al DDL 142 in corso di definitiva approvazione risulta il seguente, come da allegato 9 quadro riassuntivo, allegato 11 e parere dei sottoscritti (rif. verb. 12/2021):

FPV parte corrente	277.688.938,50
FPV parte c/capitale	354.809.892,36
Totale	632.498.830,86

Il dato sopra riportato coincide anche con quanto riportato nell'allegato di assestamento – allegato 9 – , con l'allegato 8/1 “*variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere*” non variato in quanto l'ente aveva già provveduto.

* * *

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutte le verifiche effettuate e dei documenti visionati, richiesti e acquisiti,

ANALIZZATE

le variazioni scaturenti nel triennio 2021-2023 dalla manovra di assestamento e le variazioni di bilancio conseguenti l'assestamento per la sola annualità 2021 quanto alle previsioni di competenza,

RILEVATO CHE

- il D.Lgs 118/2011 art. 50 prevede che alla legge di assestamento di bilancio sia allegata una nota integrativa che riporti:

"a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere."

e che tale documento è stato – accogliendo la raccomandazione dell'anno precedente - inserito tra i documenti quali allegato obbligatorio;

- mediante la variazione di assestamento generale che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011, deve essere deliberata dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- diversamente dagli enti locali, per i quali la mancata adozione dell'atto di riequilibrio è equiparato alla mancata approvazione del bilancio di previsione ed innesca quindi la procedura di scioglimento, la regione non è soggetta a sanzioni in caso di sfioramento del termine;
- si prende atto della volontà dell'ente di rispettare i termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 118/2011;
- nonostante ciò si deve rilevare che la manovra di assestamento adottata dall'ente non effettua alcuna variazione nelle entrate, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo e quindi in sostanza conferma le entrate previste ed approvate con la L.R. 8/2021 comprensive delle variazioni apportate in corso di anno - come meglio sopra riportato - mentre l'ente dovrebbe assestare le previsioni di bilancio e conseguentemente dare atto del permanere degli equilibri generali e, in caso di accertamento negativo, s assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio;
- sono ricompresi, nel risultato di amministrazione 2020 in corso di parifica pari ad € - 1.536.011.077,69 e nel disavanzo post accantonamenti e vincoli, quindi un disavanzo finale, di € - 5.903.908.303,91, i seguenti importi:

- **ACCANTONAMENTI (totale euro 4.128.998.851,40)**

- a) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2020: euro 261.076.695,35;
- b) Accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2020: euro 13.475.058,02;
- c) Fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti: euro 3.772.616.566,27;
- d) Fondo perdite società partecipate: euro 1.000.000,00;
- e) Fondo contenzioso: euro 29.469.254,76, comprendente il contenzioso in essere;

f) Altri accantonamenti: euro 51.361.277,00;

rispetto ai quali lo scrivente collegio rinvia alle criticità riscontrate nella propria relazione al rendiconto 2020, che in breve si riportano per le finalità di cui all'asestamento:

Fondo crediti dubbia esigibilità

Si prende positivamente atto della ricezione del prospetto del calcolo dell'FCDE utilizzato dall'ente da cui si evince che il calcolo "matematico" avrebbe rilevato un minore importo di circa euro 232 mil. Nonostante ciò il collegio vuole evidenziare che alcune voci essendo accertate per cassa – non prevedendo residui - migliorano nella sostanza la percentuale di capacità di riscossione e nemmeno sono state individuate voci aggiuntive che seppur non obbligatorie avrebbero dovuto essere attenzionate per la tipologia di entrata

Fondo contenziosi

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso risulta pari euro 29.469.254,76 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenzeomissis... Il Fondo contenzioso, a parere del collegio, deve essere integrato in modo considerevole...omissis...Il collegio stando così le situazioni, e prendendo atto delle situazioni in merito alle cause della sanità, rileva di non poter accertare la congruità di detto fondo chiedendo pertanto di integrarlo con emendamento.

Fondo Partecipate

Si evidenzia infatti che il fondo si deve formare per stratificazione negli anni sommando le quote accantonate negli esercizi precedenti con una annuale verifica delle quote, nominative, che possono essere svincolate.

Preso atto che la norma prevede che l'accantonamento possa essere reso disponibile in alcuni casi sopra evidenziati, il collegio chiede che tale fondo sia necessariamente essere puntuale e stratificato per ogni società. Chiede altresì per il futuro di addivenire a quanto previsto in modo puntuale tenendo conto che le somme da accantonare devono tenere conto delle perdite pregresse, in modo stratificato. A tal proposito si evidenzia la recente Sentenza di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia n. 25/2021/PAR sulla possibilità di rendere disponibili gli importi in precedenza accantonati.

Altri fondi e accantonamenti

Risultano riportate nella relazione di Giunta due garanzie aggiuntive non coperte da vincolo, verso la S.C.R. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE per euro 200.376.321,00 e Fondazione Stadio Filadelfia per euro 2.582.330,00 in quanto l'ente ritiene che essendo in questo caso garantito un contributo a copertura della rata sui mutui stessi, non vi sia obbligo di accantonamento...omissis...detto rischio, a parere del collegio, così come descritto deve alternativamente almeno essere inserito quale limite di indebitamento a norma degli artt. di riferimento del D.Lgs 118/2011.

• **parte VINCOLATA**

Relativamente alla quota vincolata il collegio prende atto che sono previsti euro 238.358.374,82 per il 2020 rispetto ad euro 279.954.354,80 del 2019.

Nello specifico i vincoli sono così previsti:

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	euro 33.986.049,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	euro 190.632.196,03
Vincoli derivanti da contrazione mutui	euro 1.343.704,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	euro 12.396.424,11

- il collegio si riporta, per le proprie osservazioni, a quanto di seguito dedotto, rinviando alla parte che tratta le criticità riscontrate relativamente alle singole variazioni;
- con la bozza di DDL n.147/2021 l'ente, tramite l'asestamento, effettua principalmente le manovre di seguito riportate che il collegio, per semplicità di comprensione, evidenzia articolo per articolo per ciascuna delle osservazioni, riportando ove necessario la richiesta di emendamenti.

Si riporta di seguito il testo integrato degli emendamenti.

Disegno di Legge regionale n. 147 emendato

“Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”

(Riferimento normativo)

La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 3bis, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 1.

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2020 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge regionale n. 142 del 10 maggio 2021 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rappresentate per Titolo e Tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.

Il collegio evidenzia: nulla.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

Art. 2.

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 210.549.553,59 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del ddl 142/2021.

Il collegio evidenzia: nulla.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

Art. 3.

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2020)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è rilevato, in conformità con l'articolo 7, comma 1 del ddl 142/2021, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.536.011.077,69.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del ddl 142/2021 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 5.903.368.303,91 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.

Il collegio evidenzia: nulla.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

Art. 4.

(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B):

COLLEGIO DEI REVISORI

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020 euro 41.117.639,26;
b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, euro 10.498.178,67 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 39.929.866,05 per vincoli derivanti da trasferimenti, per vincoli attribuiti dall'Ente euro 12.396.424,11.

2. Ai fini di ottemperare alla disposizione normativa di cui all' articolo1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) sono iscritti in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 ulteriori euro 12.570.486,24

3. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-23 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64 , sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

4. Al prelievo di somme inserite nell'allegato B in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020 di cui al comma 1, lettera a) iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Il collegio evidenzia: la necessità di sostituire allegato 8/1 non riportando i valori iniziali e finali corretti dell'avanzo applicato, pur essendo corretta la somma inserita in variazione.

Interventi necessari sull'assestamento: si chiede di uniformare l'allegato.

**Art. 5.
(Stato di previsione delle entrate e delle spese)**

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 116.512.594,33, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.173.413.837,93, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.

Il collegio evidenzia: nulla.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A
(variazione residui attivi e passivi-assestamento 2021)

Allegato B
(applicazione avanzo accantonato e vincolato)

Allegato C (BILR236_entrate_riepilogo_titoli_tipologie)

Allegato D (BILR238_spese_riepilogo_missione_programma)

Il collegio evidenzia: nulla.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

Art. 6 bis.
(Allegati all'assestamento di bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
- c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate e alle spese per titoli, e delle entrate per titoli e delle spese per titoli del bilancio assestato (allegato G);
- d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell' articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 (allegato H);
- e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
- f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
- g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
- h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2021-2023 (allegato N);
- i) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato O);
- j) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P);
- k) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q); l) relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).

Il collegio evidenzia: nulla.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

Richiamato quanto fin qui esposto e considerato, tutte le raccomandazioni effettuate dal sottoscritto collegio anche nella relazione al rendiconto 2020 e al preventivo 2021-2023, il collegio

RILEVA

- che si riserva, all'esito della parifica, di concludere la diremente questione relativa alla correttezza dell'iter giuridico delle variazioni effettuate. A tal proposito il collegio ribadisce, a proprio giudizio, l'esistenza di una applicazione non conforme della norma in quanto, nonostante a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – così come le variazioni di bilancio - devono obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori l'ente, a proprio giudizio, ha tenuto un comportamento non uniforme al disposto della norma. Il collegio si è già espresso in merito all'interpretazione della previsione normativa regionale che risulta, altresì, coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 il quale statuisce che *"il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123"*;
- per quanto riguarda il fondo contenzioso si richiama a quanto inserito nel corpo della presente relazione e rinvia all'esito della parifica per verificare i necessari accorgimenti;
- prende positivamente atto dell'avvenuta **approvazione di un nuovo regolamento** regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011 ricordando all'ente di addivenire ad una operazione di coordinamento di tutti i regolamenti;
- in merito al ROR è rimasto inevaso il suggerimento di effettuare la circolarizzazione con tutti gli enti, individuando quale data di riferimento quella del 30 giugno, per il quale si chiede di procedere;

- che il DDL n. 147 di assestamento non dà atto del permanere degli equilibri generali a seguito delle variazioni proposte, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011, seppur tale inciso sia riportato nella nota integrativa; per il tenore delle disposizioni del D.Lgs 118/2011 ritiene più conforme inserire nel testo della legge tale importante assunto;
- atteso che, come comunicato dall'ente e agli atti del collegio, l'assestamento si fonda sul mero recepimento degli esiti del DDL Rendiconto 2020, e per ragioni politico-amministrative - legate alla natura tecnica che si è inteso dare al provvedimento - sono stati demandati a successiva legge di variazione di bilancio i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base di una analisi approfondita che l'ente ritiene di poter effettuare in autunno sugli andamenti dell'esercizio 2021;
- considerato che, per tali ragioni, l'ente non ha potuto evadere la richiesta del collegio di illustrare le motivazioni che legittimano il mantenimento delle entrate previste, tenuto conto degli scostamenti tra gli accertamenti al luglio 2021 e la previsione iniziale;
- che per quanto attiene talune poste l'ente dichiara che ad oggi non dispone di elementi per giudicare se tali scostamenti facciano parte di un trend definito ovvero di situazioni temporanee;
- che vi sono maggiori somme rispetto alle previsioni di legge di bilancio di previsione accertate per circa 7,5 - seppur questo possa equivalere a maggior capienza delle spese previste - non inserite nelle variazioni di assestamento;
- che le altre entrate per il comportamento concludente dell'ente non hanno subito variazioni nei trend e pertanto l'ente, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo come sopra meglio dettagliato, non ha effettuato variazioni per il permanere degli equilibri;
- nonostante ciò viene evidenziato dagli uffici di demandare a successiva legge di variazione di bilancio i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base di una analisi approfondita, così discostandosi dall'assunto dell'art. del D.Lgs 118/2011 e dall'art. 23 del nuovo regolamento di contabilità (ove venisse emanato, senza modifiche, a norma dell'art. 51 dello statuto della regione).

Tenuto conto di quanto sopra, ed in tale prospettiva, il collegio non può attestare il permanere degli equilibri conseguenti alla variazione contestualmente proposta con l'assestamento riservandosi di esprimerlo allorquando, con successiva legge di variazione di bilancio, verranno effettuati i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base dell'analisi approfondita sugli andamenti dell'esercizio 2021.

In merito alle ulteriori variazioni - relative alla rideterminazione del fondo cassa e dei residui attivi e passivi così come alle risultanze del disavanzo di amministrazione da rendiconto 2020 in corso di approvazione, in conformità ai dati definitivi del 2020, il collegio, ad eccezione dell'analisi di alcuni allegati di cui innanzi, nulla osserva.

Si raccomanda di addivenire ad ulteriori ed eventuali variazioni conseguenti alla definitiva approvazione della legge di rendiconto, visto il contenuto dell'art. 50 comma 1 del D.lgs 118/2011 che prevede che *"...omissis ...la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente"* e comma 3 bis che prevede che *"...omissis....fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione"*.

Torino, 25 luglio 2021

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)



Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)



Dott. Boraschi Pietro (Componente)

